

Pubblicato il 29/03/2024

**N. 0 \_\_\_\_2024 REG.PROV.COLL.**  
**N. 0: \_\_\_\_/2024 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale \_\_\_\_\_ del 2024, proposto da

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'**avvocato Claudia Caradonna**, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono

domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Commissione per gli Accertamenti Psico-Fisici, non costituita in giudizio;

*per l'annullamento*

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli Accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot. - OMISSIS- del \_\_\_\_ febbraio 2024, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la ricorrente è stata dichiarata "INIDONEA" al "Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale" in quanto "presenta DUE tatuaggi (art. 10, comma 7 del bando di concorso e para 8 "criteri di valutazione" delle discendenti Norme Tecniche): in aree del corpo non consentite, ossia PIEDE DESTRO e MALLEOLO INTERNO DESTRO, visibili con ogni tipo di uniforme";
- delle determinazioni inerenti le disposizioni di dettaglio sulle "Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale";
- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, incluse le risultanze degli accertamenti sanitari a cui è stata sottoposta la ricorrente;
- della graduatoria di merito dei candidati che partecipano per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del bando di concorso (civili), non ancora stilata e da approvarsi al termine della procedura concorsuale, attualmente in itinere per la predetta categoria dei "civili", nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 10, comma 7, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che "7. Saranno, altresì, giudicati inidonei i candidati che presentino tatuaggi o altre permanenti alterazioni volontarie

dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se gli stessi risultano lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione di militare. In particolare, saranno giudicati inidonei i candidati che presentano tali tatuaggi o alterazioni permanenti:

- visibili con qualsiasi uniforme in uso;
- anche se non visibili con le uniformi in uso, se per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o di discredito delle istituzioni o indice di personalità abnorme.

Disposizioni di dettaglio saranno contenute nelle norme tecniche per gli accertamenti psicofisici.”;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 10, comma 8, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.

**E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO**

del diritto dell'odierna ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Relatore nella camera di consiglio del giorno \_\_\_\_ 2024 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

- con l'atto introduttivo del presente giudizio, la ricorrente - in qualità di partecipante al Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale" impugna il giudizio di inidoneità, reso dall'apposita Commissione per la seguente ragione: *“presenta DUE tatuaggi (art. 10, comma 7 del bando di concorso e para 8 “criteri di valutazione” delle discendenti Norme Tecniche): in aree del corpo non consentite, ossia PIEDE DESTRO e MALLEOLO INTERNO DESTRO, visibili con ogni tipo di uniforme”*;

Ritenuto che - in considerazione di quanto allegato dalla ricorrente la quale deduce che con l'uso di una qualsiasi uniforme in dotazione i due tatuaggi contestati non sarebbero in alcun modo visibili in pubblico e in ragione del fatto che dai rilievi fotografici in atti in effetti gli stessi non sembrano visibili - sussista la necessità di disporre una verifica ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., tesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti e previa acquisizione della documentazione di parte e degli esami effettuati in sede concorsuale, l'esistenza o meno della causa di inidoneità in questione, incaricando di ciò la Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare, Via Piero Gobetti, 6, Roma, che provvederà allo specifico accertamento da eseguire;

Ritenuto di indicare in proposito i seguenti criteri:

- la Commissione, previa acquisizione di ogni informazione utile dall'Amministrazione resistente, accerterà la sussistenza o meno della ragione di esclusione posta a fondamento del giudizio impugnato, con riferimento a quanto previsto dal bando di concorso (art. 10, comma 7 del bando di concorso e para 8 “criteri di valutazione” delle discendenti Norme Tecniche) e dal *“Regolamento sulle uniformi per l'Arma dei Carabinieri”*, accertando in particolare se i due tatuaggi menzionati siano effettivamente visibili con le uniformi femminili in dotazione (ivi comprese la calze utilizzabili);

- l'Amministrazione resistente fornirà alla Commissione la occorrente documentazione, contenente le regole di bando e quelle tecniche previste ai fini dell'accertamento di cui si discute e del pedissequo giudizio da formulare, nonché tutte le informazioni utili;
- alla verifica potranno partecipare, oltre ai difensori, eventuali consulenti di fiducia nominati dalle parti in causa, previa convocazione di costoro almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, con indicazione del luogo e del giorno in cui si svolgerà la visita;
- l'incombente suddetto dovrà essere espletato nel più breve tempo possibile e, possibilmente, entro il 30 aprile 2024;
- a seguito della verifica, dovrà essere redatta breve relazione, comprensiva di motivato e documentato parere sulla sussistenza o meno della causa di inidoneità rilevata dall'Amministrazione, da depositarsi unitamente alla nota delle spese sostenute e dei compensi spettanti;

Ritenuto di dover onerare parte ricorrente di partecipare la presente ordinanza collegiale alla parte resistente nella sua sede reale, all'Avvocatura Generale dello Stato e all'organo della verifica oggi nominato;

Ritenuto che sia onere della ricorrente provvedere, a pena di improcedibilità del ricorso, all'impugnativa della graduatoria, ove nelle more sopravvenuta, entro il termine di rito decorrente dalla data di pubblicazione;

Ritenuto, infine, di fissare, per il prosieguo, la camera di consiglio dell'\_\_\_\_ 2024, ore di rito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione;
- rinvia, per il prosieguo, alla camera di consiglio del \_\_\_\_ 2024, ore di rito.

Onera la ricorrente di notificare la presente ordinanza collegiale alla parte resistente presso la sede reale, all'Avvocatura Generale dello Stato e all'organo della verifica oggi nominato.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno \_\_\_\_ 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore

Domenico De Martino, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Claudio Vallorani**

**IL PRESIDENTE**  
**Giovanni Iannini**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.